TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - I Sezione, 4 dicembre 2004, n. 14848

L'attività del commissario va riferita ad una amministrazione relativa alla totalità delle funzioni in cui l'ente si articola. I poteri del commissario devono intendersi pertanto riferiti a quelli del consiglio comunale inteso nella sua unitarietà comprensiva dei poteri dei tre organi: assemblea, giunta e sindaco.

Omissis.
Con l'ultima censura si sostiene, infine, che il Prefetto avrebbe dovuto sospendere, con l'atto impugnato, eventualmente, soltanto i membri del Consiglio comunale che non poteva più funzionare per le dimissioni della maggior parte dei componenti, ma non il Sindaco e la Giunta, che avrebbero dovuto restare in carica fino allo scioglimento del Consiglio in quanto, il solo scioglimento del Consiglio comunale non preclude lo svolgimento delle funzioni del Sindaco e della Giunta, come affermato dal Tar Latina.
Peraltro, questo orientamento non è condiviso dal collegio, che lo ritiene in contrasto con le disposizioni dell'art. 141 cit.
Tale norma, allorché richiama le procedure di scioglimento e sospensione del Consiglio (comunale o provinciale) si riferisce chiaramente allo stesso considerato come un "*unicum*", costituito dall'Assemblea, dal Sindaco e dalla Giunta, in quanto, tutti concorrono al normale funzionamento degli organi e dei servizi (co.1 lett. b), tanto è vero che sono considerate ipotesi di non funzionamento, e quindi di scioglimento di tutto il Consiglio, il venir meno o l'impedimento, per qualsiasi motivo, anche di uno solo dei componenti strutturali del Consiglio, e cioè, il Sindaco (lett.b, n.1 e 2) o l'Assemblea (lett. b, n. 2 e 3).
Ciò è confermato dal co. 7 il quale prevede che la nomina del Commissario, in caso di scioglimento dei Consigli comunali e Provinciali è finalizzata alla "provvisoria amministrazione dell'ente", attività che non può che essere riferita ad una amministrazione relativa alla totalità delle funzioni in cui l'Ente si articola, atteso che, come si è appena rilevato, tutti gli organi individuali e collegiali concorrono e sono contestualmente necessari "al normale funzionamento degli organi e dei servizi".
Del resto, ove fosse possibile conferire al Commissario prefettizio soltanto i poteri del Consiglio, o della Giunta o del Sindaco, non si riesce immaginare quale disciplina potrebbe applicarsi nei rapporti tra il potere (o i poteri) di cui lo stesso risulterebbe unico portatore e gli altri poteri.
Omissis.